



Giunta Regionale della Campania

**Bando per l'assegnazione di contributi agli Enti Locali
per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana integrata
L.R. n. 12 del 13 giugno 2003
Annualità 2010**

Articolo 1

Finalità

1. La Regione Campania, al fine di realizzare sul proprio territorio un sistema integrato di sicurezza delle città, promuove e sostiene le Amministrazioni Locali, per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana integrata finalizzati a realizzare migliori condizioni di vivibilità delle città.
2. A tal fine, con deliberazione n. 972 del 30/12/2010, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi *della legge regionale 13 giugno 2003 n. 12*, apposito atto di indirizzo che, individua le priorità, le modalità e i criteri di assegnazione dei contributi regionali agli Enti Locali per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana integrata.
3. Il presente bando fissa, pertanto, in conformità alle suddette linee guida, le regole procedurali per l'assegnazione dei contributi regionali agli Enti Locali per l'anno 2010 per la realizzazione di progetti che prevedono interventi relativi:
 - * al miglioramento degli spazi pubblici e delle condizioni di vita nelle città;
 - * alla diffusione della cultura della legalità;
 - * all'attivazione di servizi e strumenti innovativi per la polizia locale.

Articolo 2

Beneficiari

1. Possono presentare istanza di contributo, i sottonotati Enti:
 - a) Comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti;
 - b) Unioni di comuni purché con popolazione complessiva pari o superiore a 10 mila abitanti;
 - c) Comunità Montane purché con popolazione complessiva pari o superiore a 10 mila abitanti.
 - d) raggruppamenti di Enti Locali associati attraverso la convenzione di cui all'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, purché con popolazione complessiva pari o superiore a 10 mila abitanti.
2. Gli Enti proponenti possono presentare, *a pena di esclusione*, un solo progetto.
3. Gli Enti Locali possono partecipare, *a pena di esclusione*, ad un solo progetto.
4. Nel caso di contestuale presentazione di un progetto da parte di un singolo Comune e di un progetto da parte di una forma associativa, di cui alle lettere *b, c, e d* del comma 1 dell'art.2 del presente bando, nella quale è ricompreso lo stesso Comune si procederà all'*esclusione* di entrambi i progetti.
5. E' prevista l'esclusione dell'Ente proponente qualora abbia ottenuto altri finanziamenti pubblici per l'iniziativa oggetto di domanda.
6. Al fine di favorire la più ampia ricaduta sul territorio regionale delle iniziative in materia di sicurezza delle città e in considerazione delle limitate risorse finanziarie è riservata una quota, pari al 70% dello stanziamento disposto per la presente iniziativa, a favore delle progettazioni presentate dalle Amministrazioni che non hanno beneficiato dei contributi nelle precedenti due

annualità. Il rimanente 30% è destinato alle Amministrazioni assegnatarie di contributi nelle precedenti due annualità.

7. E' riconosciuta, inoltre, una premialità ai progetti proposti da Enti Locali in forma associata.

Articolo 3

Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo

1. Gli Enti Locali di cui all'art. 2, per partecipare al presente bando, devono far pervenire la domanda di contributo, *a pena di esclusione*, entro e non oltre il termine perentorio del 28 febbraio 2011 con le seguenti modalità:
 - a mano, in busta chiusa, alla Regione Campania - Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane – Via Santa Lucia, 81 - 5° piano - stanza n. 1- 80132 - Napoli *entro le ore 13 del summenzionato termine*;
 - a mezzo raccomandata postale; in questo caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.La Regione Campania non assume responsabilità per le disfunzioni derivanti da eventuali disguidi postali, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, né per invio ad ufficio diverso da quello su indicato.
2. La domanda, conforme all'allegato B, deve contenere, *pena l'automatica esclusione*:
 - a) la data e il protocollo dell'ente richiedente e deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del Comune o, nel caso di forme associative (Unioni, Comunità Montane e Associazioni di cui all'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267) deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti degli Enti che aderiscono al progetto;
 - b) la dichiarazione della popolazione complessiva dell'Ente Locale o del raggruppamento di Enti Locali riferita al 31 ottobre 2010;
 - c) l'indicazione del Comune capofila nel caso di Associazione di Comuni in convenzione ex art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - d) l'indicazione del responsabile del procedimento scelto tra i funzionari incardinati nell'organico dell'Ente Locale;
 - e) l'ammontare del contributo richiesto;
 - f) la dichiarazione che, per lo stesso progetto per il quale si chiede il contributo, non è stato richiesto né si chiederà alcun contributo all'Amministrazione regionale e/o ad altre Amministrazioni pubbliche.
3. Sul plico, contenente la domanda con gli allegati di cui al successivo comma, deve essere indicata la seguente dicitura: "*L.R. n. 12/2003 - Domanda di contributo regionale per progetti di sicurezza urbana integrata. Annualità 2010*".
4. Alla domanda deve – *a pena di esclusione* – essere allegato lo schema di progetto, redatto secondo quanto previsto nel successivo art. 4.
5. Alla domanda può essere allegata eventuale altra documentazione integrativa (facoltativa):
 - Floppy disk o CD Rom contenenti i files della scheda di progetto adeguatamente compilati;
 - Accordo, patto, protocollo o altro strumento pattizio sottoscritto dall'Ente locale proponente con soggetti istituzionali, dell'associazionismo e/o della società civile, valido almeno per la durata del progetto, con esplicito riferimento allo specifico progetto oggetto di domanda;
 - Documenti o materiali utili a meglio valutare i contenuti e le finalità del progetto nonché documentazione fotografica ante progetto (per interventi di qualificazione urbana e videosorveglianza).
6. Nella domanda si deve indicare l'indirizzo, il numero di telefono e fax, il codice IBAN del conto corrente acceso presso il Tesoriere dell'Ente, il codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica e pec cui far pervenire tutte le comunicazioni, nonché nel caso di gestioni associate l'Ente Locale cui va versato il contributo regionale,.

Articolo 4

Contenuto del progetto

1. Il progetto, *pena l'esclusione dalla valutazione*, deve:
 - essere redatto conformemente all'allegato C;
 - essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente o, nel caso di forme associate (Unioni, Comunità Montane e Associazioni di cui all'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267), dai legali rappresentanti degli Enti che aderiscono al progetto.
2. Il progetto deve contenere interventi relativi ai seguenti ambiti:
 - A. *Miglioramento degli spazi pubblici e delle condizioni di vita* nelle città con particolare riferimento ad interventi di:
 - rivitalizzazione di spazi pubblici con interventi di animazione, finalizzati alla dissuasione delle manifestazioni di inciviltà e criminalità diffusa;
 - recupero degli spazi degradati o a rischio di degrado in funzione del miglioramento delle condizioni di sicurezza e di maggiore libertà di movimento delle persone;
 - servizi di mediazione sociale e gestione dei conflitti per promuovere la convivenza e l'integrazione sociale degli stranieri.
 - B. *Diffusione della cultura della legalità* e in particolare:
 - iniziative di educazione e promozione delle norme che regolano la vita sociale ed azioni volte alla diffusione di una cultura della legalità presso i minori, le loro famiglie e nella comunità locale. Saranno ammesse azioni che prevedono il *coinvolgimento attivo* dei destinatari consentendo l'acquisizione di abilità, competenze e conoscenze sulle seguenti tematiche:
 - prevenzione del bullismo e del vandalismo;
 - le organizzazioni criminali di tipo mafioso, lo studio di personaggi simbolo nella lotta alle mafie, incontri con personaggi chiave della comunità;
 - il rispetto dell'ambiente (tutela dell'ambiente, il ciclo dei rifiuti, il consumo sostenibile, lotta all'ecomafia);
 - l'educazione stradale;
 - l'uso di sostanze stupefacenti e di alcool ed i relativi danni alla salute;
 - l'educazione alla multiculturalità;
 - l'educazione alla cittadinanza attiva;
 - l'educazione alle differenze di genere per la prevenzione della violenza nelle relazioni uomo/donna;
 - la pirateria informatica.
 - C. *Attivazione di servizi e strumenti innovativi per la polizia locale* con particolare riferimento ad interventi di:
 - promozione, presso i Corpi e Servizi di polizia locale, di nuovi modelli organizzativi e operativi finalizzati alla massima vicinanza alla comunità di riferimento;
 - promozione di servizi innovativi e di interscambio operativo e informativo fra i Corpi di polizia locale e quelli nazionali nonché con i Corpi nazionali di soccorso pubblico e difesa civile, ivi comprese le sale operative della Protezione civile regionale, i servizi sociali e gli organismi associativi e di volontariato riconosciuti dalla Regione Campania;
 - miglioramento dell'efficienza delle sale operative della polizia municipale con particolare riferimento alle interconnessioni con le sale operative delle Forze dell'Ordine.
3. Qualora il progetto preveda la dotazione di impianti di videosorveglianza, questi ultimi dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
 - essere integrabili con le preesistenze e con le successive realizzazioni;
 - essere interconnettibili con le sale operative delle forze dell'ordine;
 - essere conformi alle normative e disposizioni in materia di tutela della privacy nonché in materia di sicurezza informatica nonché a quanto previsto dalle disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno e dal Garante della Protezione dei dati personali.Dovranno inoltre essere evidenziate le problematiche specifiche riferite ad un dato territorio per le quali si ritiene indispensabile ricorrere alla videosorveglianza, la competenza dell'Ente su tali problematiche, le modalità di informazione ai cittadini.

Per tali dotazioni deve essere previsto un piano di gestione di almeno tre annualità che va allegato al progetto e deve contenere il numero di telecamere che si è deciso di installare, le caratteristiche tecniche, il/i luogo/ghi dove si intende installarle. Nel piano di gestione devono essere individuati i costi annui di gestione e le modalità di copertura.

4. Il progetto deve essere articolato nei paragrafi così come riportati nella “*Scheda di Progetto*” (allegato C) e deve contenere:
 - a) *la descrizione del contesto e l'individuazione del problema.* In particolare va descritta in sintesi la situazione oggettiva rilevata prima dell'attivazione del progetto, esponendo le principali problematiche rilevate che si intendono risolvere. Va riportato in questo paragrafo a titolo esemplificativo: come si colloca il comune da un punto di vista geografico, la superficie, la densità di popolazione, il contesto socio-economico, le vocazioni, il patrimonio ambientale e naturalistico, i dati demografici (M/F, minori/adulti/anziani, immigrati), la presenza di servizi socio-sanitari/terzo settore/associazionismo, i reati commessi, dove avvengono, quando accadono, chi sono le vittime, chi gli autori. Qualora venissero riportati dati statistici è necessario indicarne la fonte e non saranno considerati quelli derivanti da mezzi di informazione.
 - b) *l'individuazione dell'ambito di intervento* tra quelli indicati nel 2 comma. Il progetto può contenere interventi appartenenti ai diversi ambiti purché coordinati e coerenti tra di loro, tali da qualificarlo come un unico progetto di sicurezza urbana integrata;
 - c) *gli obiettivi* specifici del progetto. Gli obiettivi devono indicare con chiarezza i cambiamenti o i risultati attesi in coerenza con gli elementi conoscitivi di partenza e le problematiche evidenziate, devono inoltre essere strettamente correlati all'individuazione degli ambiti di intervento di cui al paragrafo precedente. Al fine della buona gestione del progetto e della efficace valutazione in itinere e finale non è consigliabile proporre un elevato numero di obiettivi (max. 4)
 - d) *le azioni* o le iniziative previste per il perseguimento degli obiettivi. Devono essere specificate le modalità per la realizzazione delle azioni evidenziando le integrazioni tra le stesse. In particolare per ogni azione è necessario indicare il luogo di svolgimento, i destinatari ed il n. di persone che si intende coinvolgere, la metodologia adottata, gli operatori - specificandone il numero e la professionalità - i tempi di realizzazione. Qualora l'azione consista in attività di carattere sociale (animazione, interventi di prevenzione, educazione e promozione) indicare in maniera specifica i tempi ed i temi affrontati in ciascun incontro. Al fine della buona gestione del progetto e della efficace valutazione in itinere e finale non è consigliabile proporre un elevato numero di azioni (max 5). Devono, inoltre, essere chiaramente indicate le azioni che si prevede di garantire oltre la durata del progetto. In tal caso è indispensabile indicare la modalità attraverso la quale l'Amministrazione garantisce la prosecuzione nel tempo delle azioni. Per le azioni che prevedono strumenti di comunicazione (brochures, volantini, depliantes, manifesti, siti web, ecc.), in ciascuno di essi deve essere inserito il nome del progetto ed il logo della Regione Campania (scaricabile dal sito www.regione.campania.it - Programmazione regionale 2007 – 2013 - FESR – Fondo Europeo Sviluppo Regionale - sezione Comunicazione)..
 - e) *il cronoprogramma.* Esso deve indicare l'andamento nel tempo delle azioni sopraindicate, eventualmente ulteriormente suddivise in sotto-azioni, ed essere illustrato utilizzando il diagramma di Gantt. Il progetto deve avere una durata minima di 10 mesi.
 - f) *le risorse* da impiegare nel progetto riportando le risorse umane, le risorse strutturali, e quelle finanziarie. In particolare, relativamente alle *risorse umane*, occorre quantificare il numero e la professionalità di tutte le risorse, il titolo di studio, i costi orari ed il totale delle ore previste per ciascun operatore coinvolto, indicando la modalità di quantificazione dei relativi compensi. Si segnala, a tal fine, che per i consulenti esterni è necessario rientrare nei massimali indicati nella circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009. Per le *risorse strutturali* occorre invece una descrizione dettagliata del materiale di consumo, delle forniture, dei costi di gestione e funzionamento. Infine per le *risorse finanziarie* occorre riportare la quota e la modalità di copertura del cofinanziamento comunale.
 - g) *le forme di partenariato* attivo che garantiscono il successo del progetto di sicurezza. Per partenariato attivo si intende il coinvolgimento di soggetti di natura diversa dal proponente

(Forze dell'Ordine, Prefetture, Questure, volontariato e terzo settore, ASL, sistema scolastico, associazioni, enti e istituti culturali, scientifici e universitari ecc.) che, sulla base di accordi formalmente sottoscritti (protocolli, convenzioni, ecc.), dichiarino di partecipare, *a titolo non oneroso*, all'attuazione del progetto. La partecipazione di tali soggetti può avvenire anche attraverso l'apporto di proprie risorse umane, strumentali o finanziarie che vanno dettagliatamente specificate. I soggetti del privato sociale nell'accordo devono specificare l'oggetto sociale dell'ente e devono, inoltre, allegare un curriculum dell'ente datato e firmato dal legale rappresentante. Tutti i partner, sia pubblici che privati, devono specificare il ruolo svolto nel progetto e l'azione per la quale è prevista la loro partecipazione.

- h) *la strategia complessiva* di riqualificazione urbana e gli interventi di animazione e prevenzione sociale, finalizzati al miglioramento della qualità della vita e alla diffusione della cultura della legalità, attuati per la sicurezza del territorio che si integrano con quelli previsti dal progetto;
- i) *il piano di valutazione* che deve prevedere una valutazione in itinere ed ex post. La valutazione comporta il monitoraggio continuo sull'uso delle risorse (professionali, finanziarie, strutturali, organizzative) e delle attività, al fine di misurare lo scostamento tra quanto previsto, quanto messo in campo durante la fase di attuazione, quanto realizzato in termini di risultato. Per ogni fase del piano di valutazione è necessario indicare gli strumenti che saranno utilizzati nonché gli indicatori che saranno presi in considerazione.
 - La valutazione in itinere e intermedia permette di verificare che i risultati progressivamente raggiunti dall'intervento siano in linea con gli obiettivi previsti anche al fine di adeguare tempestivamente gli interventi nel caso di mutamenti imprevisti.
 - La valutazione ex-post mira a rendere conto dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi e del loro impatto effettivo.
- j) *la sinergia*: devono essere indicate le azioni per la cui realizzazione è previsto il contributo di diversi settori dell'Amministrazione. In tal caso occorre allegare apposita lettera di intenti a firma del dirigente del/i settore/i coinvolto/i.
- k) *il quadro economico* del progetto, che deve indicare le spese da sostenere per l'attuazione delle azioni. Vanno, inoltre, indicate le azioni che trovano copertura con risorse dell'Ente locale e quelle con il contributo regionale. Nello schema di progetto sono riportati i fac-simile di quadro economico e di quadro analitico dei costi per azione. Nell'ambito dei costi ammissibili le *spese di organizzazione* (quali i costi per spese di progettazione, di analisi dei fabbisogni e di individuazione profilo di utenza, di coordinamento e direzione, di monitoraggio e valutazione - anche se inserite tra le spese del personale dipendente), le *spese di comunicazione e sensibilizzazione* (quali, a titolo esemplificativo, diffusione di informazioni, realizzazione di materiale informativo, come brochure, pubblicazioni) e le spese per *attività formative* non possono superare, *a pena di esclusione*, complessivamente il 7% del costo totale del progetto (e ognuna di esse il 3%). Le spese per il personale dipendente non possono superare, *a pena di esclusione*, il limite del 15% del costo totale del progetto.

Articolo 5

Valutazione del progetto, criteri e parametri di attribuzione dei punteggi

1. La valutazione del progetto è affidata ad una commissione composta da n. 3 componenti più il segretario, tutti interni all'Amministrazione regionale, nominati con decreto del dirigente del Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane.
2. La commissione esamina preliminarmente le domande e i progetti pervenuti verificandone la rispondenza ai requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 del bando.
3. Le domande e i progetti pervenuti non rispondenti a quanto previsto negli artt. 2, 3 e 4 non sono ammessi alla successiva valutazione.
4. I progetti che risultano ammessi alla fase di valutazione vengono esaminati dalla Commissione in base a quanto esposto ai successivi commi 5 e 6.
5. La commissione dispone di un massimo di punti 100. Ciascun progetto è valutato in base ai criteri indicati al comma 6.
6. I punti attribuibili a ciascun progetto sono ripartiti come di seguito indicato:

- A. DESCRIZIONE DEL CONTESTO E INDIVIDUAZIONE PROBLEMA (punti da 0 a 15)
- Il punteggio si attribuisce in base all'indice di delittuosità e della densità di popolazione del Comune o dei Comuni facenti parte della forma associata nonché in base alla puntuale, chiara e precisa descrizione del contesto e del problema o dei problemi che si intendono affrontare con la realizzazione del progetto.
- B. OBIETTIVI (punti da 0 a 10)
- Il punteggio si attribuisce in base al grado di chiarezza, intesa come grado di definizione degli obiettivi, alla coerenza degli stessi con le problematiche esposte e alla misurabilità degli stessi.
- C. AZIONI (punti da 0 a 25)
- Il punteggio si attribuisce in base alla coerenza delle azioni con gli obiettivi specifici del progetto e al livello di chiarezza ed approfondimento nella descrizione delle azioni che si intendono porre in essere per la realizzazione del progetto. Il punteggio si attribuisce anche in base all'innovatività, intesa sia come capacità di sviluppare nuovi approcci e buone pratiche. Il punteggio si attribuisce, inoltre, in base al grado di sostenibilità, vale a dire in base alla capacità di assicurare la prosecuzione di tutte o parte delle azioni oltre la durata progettuale. In tal caso è indispensabile indicare la modalità attraverso la quale l'Amministrazione garantisce la prosecuzione nel tempo delle azioni. Il punteggio si attribuisce, infine, in base al grado di integrazione delle azioni tra loro.
- D. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' (punti da 0 a 5)
- Il punteggio si attribuisce in base al grado di dettaglio, all'adeguatezza e all'affidabilità del cronoprogramma.
- E. RISORSE (punti da 0 a 5)
- Il punteggio si attribuisce in base al grado di adeguatezza tra obiettivi individuati, gli interventi e le risorse previste per la realizzazione del progetto ed al grado di dettaglio della descrizione delle stesse.
- F. PARTENARIATI (punti da 0 a 5)
- Il punteggio si attribuisce in base ai protocolli, alle convenzioni o agli accordi sottoscritti dall'Ente Locale con i diversi partner, validi almeno per la durata del progetto, che dichiarino di partecipare, *a titolo non oneroso*. Il punteggio si attribuisce anche in base alla percentuale di risorse proprie che tali soggetti apportano alla realizzazione del progetto. Non si attribuisce alcun punteggio per i partner impegnati nella realizzazione del progetto a titolo oneroso o per i quali non viene specificato l'oggetto sociale dell'ente, il ruolo svolto nel progetto o non risulta allegato l'atto sottoscritto.
- G. INTEGRAZIONE (punti da 0 a 5)
- Il punteggio si attribuisce in base al grado di integrazione con le strategie di riqualificazione urbana e gli interventi di animazione e prevenzione sociale attuate dall'ente richiedente nell'ultimo anno, finalizzate al miglioramento della qualità della vita e alla diffusione della cultura della legalità. Il punteggio è attribuito esclusivamente qualora vengano indicate con precisione le azioni già attuate o in corso di attuazione e le loro fonti di finanziamento.
- H. VALUTAZIONE (punti da 0 a 10)
- Il punteggio si attribuisce ai progetti che presentano un piano di valutazione in itinere ed ex post, ampio e dettagliato e che riporti per ogni azione strumenti di valutazione ed indicatori.
- I. QUADRO ECONOMICO (punti da 0 a 7)
- Il punteggio si attribuisce in base al livello di dettaglio con cui vengono analizzate le varie voci di spesa e alla coerenza tra le stesse intesa come adeguatezza dei mezzi ai fini.
- J. FORME ASSOCIATIVE (punti 3)
- Sono attribuiti punti 3 ai progetti presentati dalle forme associative.
- K. QUALITA' (punti da 0 a 5)

- Il punteggio si attribuisce tenendo conto dell'adeguatezza della proposta progettuale e dell'eshaustività della descrizione progettuale.
- L. SINERGIA (punti da 0 a 5)
- Il punteggio si attribuisce ai progetti che prevedono azioni da realizzarsi con il contributo di diversi settori dell'amministrazione. In tal caso occorre allegare apposita lettera di intenti a firma del dirigente del/i settore/i coinvolto/i.
7. Sono ritenuti ammissibili a finanziamento i progetti che avranno raggiunto un punteggio minimo complessivo pari a 50/100 punti.
 8. Al termine della valutazione, la commissione compila la graduatoria dei progetti, riportando a fianco di ciascuno di essi, il punteggio attribuito, l'importo del contributo richiesto, nonché l'elenco dei progetti non ammessi alla valutazione con l'indicazione specifica dei motivi di esclusione.
 9. A parità di punteggio è attribuito la preferenza, ai fini del finanziamento regionale, all'Ente Locale o alla forma associativa che, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione, presenta un più elevato indice di delittuosità.

Articolo 6

Approvazione dei progetti e riparto ed assegnazione dei contributi

1. Il Settore Rapporti con le Province, Comuni e Comunità Montane sulla base degli atti trasmessi dalla commissione di cui all'art. 5 provvede, con proprio decreto, all'approvazione degli stessi e procede alla formulazione degli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento ai sensi di quanto previsto dai successivi commi.
2. A valere sui fondi compresi nell'U.P.B. 6.23.222 del bilancio di previsione dell'esercizio 2010, sul capitolo 312 "*Spese in materia di sicurezza urbana e polizia amministrativa regionale e locale*" nei limiti dell'importo di euro 856.125,00 al netto della quota destinata alle spese della commissione, il Settore provvede poi al riparto ed all'assegnazione agli Enti Locali del contributo regionale, sulla base di quanto disposto al successivo comma, dandone comunicazione agli Enti beneficiari.
3. E' riservata una quota, pari al 70% dello stanziamento disposto per la presente iniziativa, a favore delle progettazioni presentate dalle Amministrazioni che non hanno beneficiato dei contributi nelle precedenti due annualità. Il rimanente 30% è destinato alle Amministrazioni assegnatarie di contributi nelle precedenti due annualità.
4. Il contributo regionale assegnato a ciascun progetto è destinato alla copertura delle spese risultanti dal quadro economico del progetto di cui alla lettera j del comma 4 dell'art. 4 nella misura del 70% delle spese totali e non può superare l'importo di euro 70.000,00.
5. Gli Enti Locali ammessi a finanziamento dovranno inviare nel termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, *pena la automatica decadenza dal beneficio* a titolo di sanzione, la dichiarazione di inizio delle attività, di cui al successivo art. 7, a firma del responsabile del procedimento, nonché la seguente documentazione:
 - a) Originale o copia conforme della delibera dell'Ente beneficiario (o, nel caso di raggruppamenti, di ciascuno degli Enti associati in convenzione) con la quale viene approvato il progetto (redatto secondo lo schema di progetto allegato C) con la relativa previsione di spesa e le modalità di copertura.
 - b) Originale o copia conforme della convenzione di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000, per i raggruppamenti di Enti Locali.
 - c) Certificazione sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario attestante l'avvenuto stanziamento e/o impegno della quota di cofinanziamento del progetto prevista a valere sul bilancio dell'Ente locale o degli Enti Locali.

Articolo 7

Decorrenza e termine delle attività di progetto

1. Le attività di cui al progetto finanziato devono avere inizio, *pena la decadenza automatica dal beneficio*, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di assegnazione del

contributo. Il responsabile del procedimento presenta una dichiarazione di inizio delle attività, contenente la descrizione dettagliata delle azioni avviate, da inviare al Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane unitamente alla documentazione di cui al comma 5 dell'art. 6.

2. L'attività progettuale deve concludersi entro i 18 mesi successivi decorrenti dalla data di inizio delle attività.
3. Entro i due mesi successivi alla conclusione del progetto, e comunque non oltre 20 mesi dalla data di inizio delle attività, il responsabile del procedimento deve presentare la relazione finale comprensiva dei seguenti atti:
 - certificato, a firma del responsabile del procedimento, di regolare esecuzione del progetto finanziato.
 - dichiarazione sostitutiva della spesa complessiva impegnata corredata dal rendiconto analitico delle spese sostenute. Non dovranno essere allegati documenti contabili che saranno conservati dall'Ente con esplicita disponibilità alla verifica da parte della Regione Campania.
 - relazione conclusiva contenente informazioni sulle attività realizzate, i tempi di realizzazioni, il livello di raggiungimento degli obiettivi del progetto, nonché indicazioni circa la eventuale mancata realizzazione di alcune attività e le motivazioni, la eventuale realizzazione di attività non previste, i principali problemi e gli ostacoli incontrati durante la realizzazione delle attività previste dal progetto e le soluzioni adottate per superarli.
4. In presenza di particolari circostanze, non prevedibili all'atto della formulazione del progetto presentato, potrà essere richiesta una proroga di 6 mesi per la conclusione del progetto. La richiesta motivata di proroga verrà valutata dal Settore Rapporti con Comuni, Province e Comunità Montane che, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, comunicherà l'accoglimento o il diniego della stessa. Qualora, al termine del periodo concesso con la suddetta proroga, dovessero verificarsi circostanze urgenti ed eccezionali non attribuibili all'inerzia o alla volontà dell'Ente beneficiario che impediscano la conclusione del progetto, su richiesta motivata e dopo attenta valutazione, il Settore potrà accordare un'ulteriore proroga per completare l'intervento.
5. In caso di sopraggiunte criticità che rendono necessaria una variazione al progetto in corso di realizzazione, l'Ente Locale dovrà presentare una breve relazione che evidenzii e motivi le modifiche da apportare al progetto originario; in ogni caso dovranno rimanere inalterati gli obiettivi, l'oggetto dell'intervento e l'impianto complessivo del progetto ammesso a finanziamento. Il Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane valuterà le variazioni e ne verificherà la loro ammissibilità, dandone tempestiva comunicazione all'Ente Locale.
6. In fase di rendicontazione, tenuto conto anche delle eventuali variazioni del progetto autorizzate, è ammessa la possibilità di apportare all'interno di ogni singola voce di spesa, variazioni in aumento o diminuzione.

Articolo 8

Liquidazione dei contributi

1. Il contributo assegnato è erogato in due rate liquidate con decreto del dirigente del Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità montane con le seguenti modalità:
 - a) la *prima rata* pari al 50% del finanziamento è liquidata successivamente alla ricezione della dichiarazione di inizio delle attività di cui all'art. 7 e la documentazione di cui al comma 5 dell'art. 6;
 - b) il *saldo* è liquidato a conclusione della realizzazione delle attività progettuali, previa presentazione della relazione e delle certificazioni di cui al comma 3 dell'art. 7.

Articolo 9

Revoca - decadenza - decurtazione e restituzione del contributo regionale

1. In caso di dichiarazione di decadenza dal beneficio per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 6 e al comma 1 dell' art. 7, il Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane, procede automaticamente a scorrere la graduatoria di cui al comma 1 dell'art. 6, attribuendo al primo Ente non finanziato il contributo regionale con i criteri di cui al comma 4 dell'art. 6 e comunque nei limiti della somma impegnata per il presente bando.
2. Il contributo regionale assegnato è ridotto in misura proporzionale qualora la spesa finale impegnata e certificata dal responsabile del procedimento risulti di importo inferiore a quella preventivata e riportata nel quadro economico del progetto ammesso al finanziamento. Qualora il contributo, ridotto ai sensi del comma precedente, risulti inferiore alla somma già erogata la differenza è restituita alla Regione Campania.
3. Si procede alla revoca del finanziamento nei seguenti casi:
 - a) formale rinuncia al contributo assegnato da parte dell'Ente Locale;
 - b) mancata conclusione del progetto nei termini di cui all'art. 7;
 - c) progetto realizzato in sostanziale difformità rispetto al progetto ammesso al finanziamento;
 - d) mancata o irregolare rendicontazione del progetto.
4. In caso di rinuncia e revoca del finanziamento il Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi procede analogamente a quanto stabilito al comma 1.
5. Nel caso di revoca del finanziamento l'Ente Locale finanziato sarà tenuto alla restituzione delle somme già erogate.
6. In caso di mancata restituzione spontanea da parte degli Enti Locali, l'Amministrazione, previa diffida ad adempiere nel termine perentorio di 30 giorni formulata e trasmessa dal dirigente del Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane mediante raccomandata con avviso di ricevimento, provvede al recupero coattivo.

Articolo 10

Attività di monitoraggio

1. Al fine di avere un quadro complessivo delle attività poste in essere e monitorare l'andamento di ogni singolo progetto, la Regione si riserva di inviare apposito schema di relazione finale per facilitare la rendicontazione delle attività realizzate, nonché di richiedere la documentazione che ritiene opportuna e di svolgere sopralluoghi e/o interviste, prima della liquidazione del saldo, anche per valutare la conformità degli interventi realizzati in relazione al progetto ammesso a contributo.
2. La Regione si riserva di convocare incontri con le singole Amministrazioni o con gruppi delle stesse per verificare lo stato di realizzazione dei progetti ammessi a contributo.
3. Qualora dai sopralluoghi effettuati emergano difformità rispetto a quanto dichiarato in sede di avvio, monitoraggio o relazione conclusiva, il Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane procederà alla revoca del contributo e l'Ente finanziato sarà tenuto alla restituzione delle somme già erogate.

Articolo 11

Tutela della Privacy

1. I dati dei quali la Regione Campania entra in possesso, a seguito del presente bando, verranno trattati nel rispetto del Decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche.

Per informazioni relative al bando è possibile rivolgersi a:

Regione Campania – Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane – Servizio “Sostegno agli Enti Locali per la realizzazione dei progetti di sicurezza urbana integrata” – Tel. 081/7962757 – 2038 – 2297.

e-mail p.cornali@maildip.regione.campania.it

oppure consultando il sito www.regione.campania.it

